



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della funzione pubblica



**Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**

**CPU J59J16000760006**

***Seminario***  
***L'attuazione delle misure di semplificazione***

**La Conferenza Senza Riunione, La Conferenza  
Simultanea e il Ruolo del Rappresentante Unico**

**a cura di Andrea Simi**

**Napoli, 3 maggio 2018**  
**Camera di Commercio di Napoli, Piazza Bovio**

# I TIPI DI CONFERENZA DI SERVIZI



Art. 14 della legge  
n. 241 del 1990

c. 1: CONFERENZA ISTRUTTORIA

c. 2 : CONFERENZA  
DECISORIA

c. 3 CONFERENZA  
PRELIMINARE

Di seguito ci  
occuperemo **solo della  
conferenza decisoria**

# LA CONFERENZA DECISORIA: LE PRINCIPALI NOVITÀ



La **conferenza semplificata (senza riunione)** diviene la **modalità ordinaria**



La **conferenza simultanea (con la riunione)** **solo** nei casi in cui è **strettamente necessaria**, tassativamente individuati dalla legge




**Termini certi (45-90 gg):**  
tagliati i tempi morti e i meccanismi di convocazione della previgente conferenza



**Applicazione del silenzio-assenso:**  
il silenzio si applica a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza

# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

## CONFERENZA SEMPLIFICATA E CONFERENZA SIMULTANEA



La regola diviene lo svolgimento della conferenza di servizi nella nuova forma **semplificata**, cioè in modalità telematica e asincrona, senza riunione

La conferenza di servizi con riunione è ora definita **simultanea** ed è riservata ai pochi casi che, per la complessità e la rilevanza delle decisioni da adottare, richiedono una discussione collegiale

# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

## SEMPLIFICATA: CONDIZIONE DI INDIZIONE



La conferenza di servizi semplificata è indetta in ogni circostanza in cui sia necessario acquisire *“più di un atto di assenso comunque denominato di amministrazioni diverse da quella che procede”*.



La conferenza semplificata diviene il metodo ordinario di assunzione delle decisioni amministrative pluristrutturate



# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

## SIMULTANEA: CONDIZIONI DI INDIZIONI



La conferenza di servizi simultanea ha luogo **solo nei seguenti casi**:



- Quando a seguito della conferenza semplificata emerga un dissenso ritenuto superabile o siano indicate dalle amministrazioni coinvolte, ai fini dell'assenso, condizioni e prescrizioni tali da comportare modifiche sostanziali della decisione oggetto della conferenza (ad esempio rilevanti modifiche progettuali);



- Quando il responsabile del procedimento ritenga, anche su richiesta delle amministrazioni coinvolte o dei privati interessati, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, necessario procedere ad un esame collegiale con riunione.

# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

## SEMPLIFICATA: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO



### TEMPI DI INDIZIONE:

entro 5 giorni dall'apertura del procedimento



### CONTENUTO COMUNICAZIONE:

a) oggetto della determinazione (istanza e documentazione/credenziali per l'accesso informatico)/b) termine (perentorio) non superiore a 15 gg per richiedere integrazione documentale/ c) termine (perentorio) non superiore a 45/90 gg per l'acquisizione degli atti di assenso



### INDICAZIONE OBBLIGATORIA:

data dell'eventuale riunione in forma simultanea non oltre 10 giorni dal termine di cui alla lettera c).

# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

## SEMPLIFICATA: LA FORMAZIONE DELLA DECISIONE



Spetta al responsabile del procedimento decidere – sulla base degli atti di assenso comunque denominati rilasciati nel termine di 45/90 gg dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza – in che modo chiudere la conferenza di servizi.

Cosa accade se l'amministrazione non rilascia il proprio parere entro il termine?

### **! IL SILENZIO ASSENSO**

*(O meglio ASSENSO PRESUNTO presunzione assoluta prevista dalla legge)*

- si forma per la decorrenza infruttuosa del termine per l'acquisizione delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte
- nel caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili tale termine è fissato inderogabilmente (?) in 90 giorni



# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

## SEMPLIFICATA: MODALITÀ DI CONCLUSIONE



### DETERMINAZIONE CONCLUSIVA:

positiva, con prescrizioni non sostanziali,  
negativa

di rimessione della decisione alla conferenza  
simultanea

nel caso in cui emerga un dissenso ritenuto  
superabile o siano indicate dalle  
amministrazioni coinvolte, ai fini dell'assenso,  
condizioni e prescrizioni tali da comportare  
modifiche sostanziali della decisione oggetto  
della conferenza (ad esempio rilevanti  
modifiche progettuali)

# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

**SEMPLIFICATA:  
MODALITÀ DI CONCLUSIONE**



**EFFETTI PRODOTTI  
DALLA  
DETERMINAZIONE  
CONCLUSIVA  
NEGATIVA:**

effetti del **preavviso di rigetto** ex art. 10-bis  
legge 241/1990

# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

## SIMULTANEA: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO



### TEMPI DI INDIZIONE:

Non espressamente indicati. Da valutare caso per caso dal responsabile del procedimento anche 5 giorni dall'apertura del procedimento



### MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

La partecipazione alla riunione può essere assicurata anche per via telematica



# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

## SIMULTANEA: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO



### DURATA DEI LAVORI:

- se la simultanea è indetta successivamente alla semplificata: 45 giorni dalla prima riunione
- se è indetta direttamente dall'amministrazione precedente: 45/90 giorni dalla prima riunione



**Resta ferma la necessità di rispettare il termine di conclusione del procedimento.**

Non oltre la scadenza di tali termini l'amministrazione precedente è tenuta ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza

# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

## SIMULTANEA : MODALITÀ DI DECISIONE



La conferenza decide sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti **attraverso i loro rappresentanti**



**SI APPLICA  
IL SILENZIO ASSENSO  
(O ASSENSO PRESUNTO)**



Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato o abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza

# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

## SIMULTANEA : IL RAPPRESENTANTE UNICO



### **Chi RAPPRESENTA:**

Il rappresentante unico rappresenta ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione.

### **POTERE DI RAPPRESENTANZA:**

Esprime, in modo univoco e vincolante, la posizione di ciascun ente o amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza (art 14- ter c. 3)

# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

**SIMULTANEA :  
IL RAPPRESENTANTE UNICO STATALE**



*Titolarità del potere di **NOMINA**:*

- per le amministrazioni centrali nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (**DICA**)
- per le amministrazioni periferiche nomina del **Prefetto**

# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

## SIMULTANEA : IL RAPPRESENTANTE UNICO STATALE



*Cosa possono fare le  
amministrazioni  
rappresentante?*



Partecipare alla conferenza simultanea delle amministrazioni rappresentate "in funzione di supporto".

Esprimere al rappresentante unico il proprio dissenso. Implicito obbligo di questi di darne conto in conferenza.

Se sono amministrazioni portatrici di interessi sensibili tale espressione consente di esperire il rimedio in opposizione.





# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

**SIMULTANEA :  
IL RAPPRESENTANTE UNICO DELLE REGIONI E  
DEGLI ENTI LOCALI**



Ha i poteri di cui al comma 3 dell'art 14

**DA CHI VIENE  
DESIGNATO?**

Viene designato con modalità definite autonomamente dalle regioni e dagli enti locali rappresentati per **tutte le amministrazioni ad essi "riconducibili"**.

Tale formula è volutamente ampia in quanto si versa in tema di organizzazione, di competenza delle regioni.

# CONFERENZA DECISORIA: NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO



**SIMULTANEA :  
MODALITÀ DI CONCLUSIONE**



La determinazione motivata sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza dei soggetti pubblici interessati

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Cons. Andrea Simi  
Esperto FormezPA presso l'Ufficio semplificazione e  
sburocratizzazione del  
Dipartimento funzione pubblica- Presidenza del Consiglio